



Istituto Storico della Resistenza in Toscana

Statuto

ARTICOLO 1

L'Istituto Storico della Resistenza in Toscana è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), ha sede in Firenze, via Cavour n. 1 ed è associato all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.

ARTICOLO 2

L'Istituto promuove lo studio dell'antifascismo e della Resistenza in Toscana nel quadro di una generale conoscenza della storia contemporanea italiana. A tal fine l'Istituto, in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza operanti in Toscana e aderenti all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, perseguendo esclusivamente finalità di utilità e di solidarietà sociale, raccoglie, ordina e conserva tutti i documenti, i cimeli, le pubblicazioni nonché le testimonianze riguardanti l'antifascismo, la Resistenza e gli aspetti della storia della società contemporanea che vi si ricollegano; custodisce ed amplia il patrimonio archivistico, quello librario, l'emerooteca e il materiale audiovisivo, garantendone al pubblico la consultazione sulla base di un apposito regolamento;

promuove ed organizza studi, ricerche e manifestazioni culturali, cura pubblicazioni a carattere monografico e periodico nonché la produzione di materiali audiovisivi relativamente ai temi di sua competenza;

promuove corsi di istruzione anche di intesa con la Regione Toscana, con i provveditorati agli studi, con istituzioni culturali pubbliche e private e partecipa all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, fornendo anche supporti per l'attività didattica. A tal fine può stabilire forme di collaborazione con altri Istituti, Enti ed Università.

L'Istituto non può compiere attività diverse da quelle precedentemente menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, acquistare immobili da destinarsi a sede di attività sociale istituzionale, accendere conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare accordi con istituzioni di carattere storico e archivistico al fine di concorrere all'utilizzazione e valorizzazione dei fondi culturali comuni, ricevere donazioni, eredità e legati, contrarre ipoteche, stipulare contratti di locazione, comodato e simili, di lavoro autonomo o subordinato, avvalendosi altresì di personale comandato ovvero distaccato dalla pubblica amministrazione nonché in servizio civile.

L'Istituto, riconosciuto dalla Regione Toscana come il principale soggetto che rappresenta sul piano storico, culturale e civile l'unità della Resistenza toscana nel quadro generale della storia dell'Italia contemporanea, ferma restando la sua autonomia organizzativa e scientifica, verifica periodicamente con la Regione Toscana le possibilità operative per promuovere un programma di iniziative da realizzare nell'ambito di propria competenza; inoltre si pone come soggetto di consulenza scientifica per iniziative

che la Regione Toscana promuoverà nel campo della storia contemporanea in generale e della conservazione della memoria della Resistenza e della stragi nazifascisti in particolare.

ARTICOLO 3

L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività istituzionale a mezzo:

delle quote dei soci; degli eventuali proventi dell'attività sociale, che comunque rimane informata all'assenza di fini di lucro; di donazioni, eredità e legati; di contributi erogati da istituzioni, da altri enti pubblici e privati.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e quindi è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

I beni bibliografici, quelli archivistici, quelli emerografici, i cimeli e la documentazione audiovisiva costituiscono patrimonio indisponibile dell'Istituto.

ARTICOLO 4

L' Istituto promuove una Conferenza regionale permanente, della quale possono far parte tutti gli Istituti storici della Resistenza operanti in Toscana federati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia nonché tutti quelli a questo collegati e operanti in Toscana, al fine di coordinare la rispettiva attività scientifica e, quindi, l'attribuzione delle necessarie risorse nell'ambito delle compatibilità del bilancio approvato dall'Assemblea dei soci.

La Conferenza si riunisce almeno una volta durante ogni anno solare e comunque prima che sia approvato il bilancio di previsione dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana.

ARTICOLO 5

Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il Comitato per i fondi archivistici
- e) il Collegio dei revisori del conti

Tutte le cariche sociali anche collegiali sono a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo può prevedere il rimborso di spese preventivamente autorizzate e sostenute nell'interesse dell'Istituto per lo svolgimento di attività istituzionali.

ARTICOLO 6

Possono essere soci ordinari tutti i cittadini di età superiore ai diciotto anni che siano studiosi della Resistenza o abbiano uno specifico interesse per la sua storia e per i suoi valori, la cui domanda sia avallata dalla firma di presentazione di almeno due soci, che si rendono garanti della adesione dell'aspirante socio alle idealità dell'Istituto. Il Consiglio li ammetterà a maggioranza dei suoi componenti.

Sono soci ordinari con diritto di voto assembleare tutti gli Istituti storici della Resistenza operanti in Toscana e aderenti all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia; possono altresì essere ammessi in qualità di soci ordinari con diritto ad un voto assembleare la Regione Toscana, gli Enti locali, le Fondazioni, le Associazioni ed ogni altro soggetto giuridico pubblico o privato le cui finalità siano compatibili con quelle dell'Istituto. La quota di iscrizione è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo.

Ai soci che contribuiscono in maniera rilevante al funzionamento dell'Istituto può essere attribuita la qualifica di soci sostenitori.

La decadenza dalla qualità di socio viene decisa dall'Assemblea; costituisce causa di esclusione la tenuta di una condotta contraria ai valori dell'antifascismo e della Resistenza. La morosità per almeno tre anni consecutivi nel pagamento della quota sociale ordinaria annuale è motivo di decadenza che viene dichiarata dal Consiglio direttivo. In ogni caso il Consiglio direttivo dichiarerà la decadenza del socio esclusivamente dopo preavviso personale allo stesso, invitandolo a presentare eventuali giustificazioni. Il socio può recedere dando comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

ARTICOLO 7

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria adotta le necessarie deliberazioni per l'attività dell'Istituto, approva il bilancio ed elegge le cariche sociali. L'Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione se sarà presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, che non possono in ogni caso essere inferiori ad un quinto dei soci, come meglio previsto dall'art. 20.

Della convocazione deve essere dato formale avviso personale, da inviare alla residenza comunicata dal socio, almeno dieci giorni prima della data fissata.

Partecipano con eguali diritti all'Assemblea sociale e all'attività dell'Istituto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea nomina fra i soci presenti un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. L'Assemblea si riunisce entro il 30 giugno di ogni anno per esaminare il rendiconto della attività dell'Istituto svolta nel precedente anno solare e per l'approvazione del relativo bilancio consuntivo, sentita la relazione del Presidente e letta quella del Collegio dei revisori dei conti; l'Assemblea approva altresì contestualmente il bilancio di previsione, udite le relazioni del Presidente e del Direttore dell'Istituto.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta, almeno il dieci per cento dei soci dell'Istituto ovvero un terzo dei membri del Consiglio direttivo: l'adunanza deve tenersi entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta al Presidente la richiesta di convocazione.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio consuntivo ed una relazione circa l'attività tenuta dall'Istituto nel precedente anno solare devono essere trasmessi dal Presidente dell'Istituto alla Regione Toscana, all'U.R.P.T., all'A.N.C.I. nonché all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia; il bilancio e la relazione in parola rimangono a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale e potranno essere visionati in ogni tempo.

L'Assemblea adotta le necessarie deliberazioni per l'attività dell'Istituto, elegge il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono registrate nell'apposito libro dei verbali assembleari, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

Il Consiglio direttivo è composto da ventisei membri, dei quali cinque di diritto e ventuno eletti dalla Assemblea sociale.

Sono membri di diritto un rappresentante della Regione Toscana, un rappresentante della sezione regionale toscana dell'A.N.C.I., un rappresentante dell'U.R.P.T., due rappresentanti designati dagli Istituti storici della Resistenza operanti in Toscana.

Gli altri ventuno consiglieri vengono eletti secondo le seguenti modalità:

a) Il Consiglio direttivo uscente nomina una commissione di garanzia per la raccolta delle candidature, composta da cinque membri anche esterni al Consiglio.

b) I membri elettivi del Consiglio Direttivo concordano una lista di 28 nominativi.

In caso di mancato accordo la Commissione di garanzia accoglie le liste che devono essere composte da un minimo di 18 nominativi fino ad un massimo di 23 ed essere sostenute da almeno 30 firme

c) I soci presentatori non possono presentare più di una lista ovvero più di un socio. Essi non possono essere candidati e devono, come i candidati, essere in regola con le quote sociali.

- d) La commissione di garanzia verifica il possesso dei requisiti statutari da parte di ciascun candidato e di ciascuna lista; in caso di controversie, queste saranno risolte dalla Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Le liste devono essere rese pubbliche almeno 24 ore prima dell'assemblea.
- e) La votazione sarà segreta. Ciascun socio elettore potrà esprimere, esclusivamente all'interno della lista prescelta, fino ad un massimo di 7 preferenze. La scheda che non rispetti tale norma sarà considerata nulla.
- f) I seggi saranno attribuiti alle liste su base proporzionale.
- g) Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze personali. In caso di parità risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità all'Istituto.
- h) In caso di decesso, dimissioni ovvero impedimento da parte di ciascun eletto, egli sarà sostituito fino alla fine del mandato dal primo dei non eletti.

ARTICOLO 9

Il Consiglio direttivo governa l'attività dell'Istituto secondo lo statuto sociale.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide allorché sia presente la maggioranza dei suoi membri e riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il numero legale viene calcolato in base al numero dei consiglieri in carica, tolto il numero degli assenti giustificati. La giustificazione dovrà essere presentata in forma scritta.

Il Consiglio predispone il bilancio preventivo nonché quello consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea sociale, adotta i provvedimenti relativi al programma annuale per la gestione dei fondi archivistici ed approva con delibera il programma di attività proposto dal Direttore.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente e designa i tre rappresentanti dell'Istituto toscano presso l'Istituto nazionale. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, nomina due Vicepresidenti all'interno del consiglio stesso per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni. Tutte le cariche hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

Il Consiglio direttivo può costituire al proprio interno specifiche commissioni di lavoro che si avvarranno della collaborazione di soci dell'Istituto e di eventuali competenze esterne.

Tutte le nomine di competenza del Consiglio direttivo vengono effettuate con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio stesso. Tutte le proposte di modifiche statutarie vengono effettuate con la maggioranza dei due terzi dei membri.

Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non venisse raggiunta, nelle successive riunioni di Consiglio, da convocarsi per una data non anteriore al settimo giorno dall'ultima adunanza, la deliberazione potrà essere adottata con i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri presenti; in tal caso il numero dei voti favorevoli non dovrà essere inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica con diritto di voto. Se alla quinta votazione la ridotta maggioranza non venisse comunque raggiunta, il Consiglio direttivo prenderà formalmente atto della propria decadenza e procederà agli adempimenti per l'indizione di nuove elezioni entro il termine di trenta giorni. Le nomine di competenza del nuovo Consiglio saranno adottate con le medesime norme di cui sopra. Il Consiglio direttivo si deve riunire almeno sei volte nel corso dell'anno solare e comunque quando ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri in carica.

I consiglieri eletti ed i consiglieri designati rimangono in carica tre anni con decorrenza dall'insediamento dei consiglieri eletti e sono rieleggibili ovvero designabili nuovamente.

I verbali delle sedute sono redatti in forma sintetica, e vengono raccolti in un apposito libro verbali che deve essere sottoscritto dal Presidente.

I soci dell'Istituto possono chiedere il rilascio di copie di deliberazioni per uso personale, dietro pagamento dei relativi costi.

ARTICOLO 10

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra esperti in contabilità, eletti per tre anni dall'Assemblea sociale e rieleggibili. Esso elegge al proprio interno il

Presidente ed effettua il controllo contabile su tutta la gestione economica e finanziaria dell'Istituto, della quale riferisce con relazione scritta all'Assemblea all'atto della presentazione del Bilancio consuntivo.

Il Collegio verifica ogni quattro mesi la situazione di cassa e la rispondenza della gestione economico-finanziaria con le previsioni di bilancio mediante apposita relazione scritta al Presidente del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 11

I cinque membri del Collegio dei revisori dei conti vengono eletti secondo le seguenti modalità: almeno tre soci possono presentare da uno a cinque candidati. La commissione di garanzia di cui al precedente art. 8 raccoglie le presentazioni e ne verifica la regolarità. Ogni socio vota segretamente esprimendo fino a tre preferenze personali.

Risulteranno eletti membri effettivi i tre candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze personali, e membri supplenti i due candidati che li seguiranno nelle liste degli eletti. In caso di parità sarà eletto il candidato che avrà la maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto. Per la decadenza e la eventuale sostituzione valgono le norme previste all'art. 8 per la elezione dei consiglieri.

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio ed è membro di diritto del Comitato per i fondi archivistici.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci secondo l'ordine del giorno fissato dal Consiglio direttivo; convoca e presiede il Consiglio direttivo regolandone i lavori; cura, unitamente ai Vicepresidenti, l'esecuzione dei deliberati e sovrintende all'attività dell'Istituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dai due Vicepresidenti, la cui firma congiunta, a nome dell'Istituto, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13

Il Consiglio direttivo può attribuire la carica di Presidente onorario dell'Istituto. Tale nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci. Il Presidente onorario è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 14

Il Comitato per i fondi archivistici è organo tecnico scientifico dell'Istituto per la gestione del patrimonio archivistico. Esso è composto da cinque personalità di riconosciuta competenza esperte nel campo storico archivistico, nonché da un rappresentante della Sovrintendenza archivistica della Toscana, dal Direttore dell'Archivio di Stato di Firenze o da un suo sostituto, dal Presidente e dal Direttore dell'Istituto.

L'Archivista dell'Istituto è invitato permanente alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Il Comitato provvede alla nomina di un coordinatore al suo interno. Tale Comitato:

- elabora il programma annuale di attività dell'Istituto relativamente alla conservazione, all'ordinamento e alla valorizzazione dei fondi archivistici, cui dovrà essere destinato uno specifico capitolo di spesa nell'ambito delle compatibilità economiche e finanziarie dell'Istituto;
- garantisce e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni approvate dal Consiglio direttivo riguardanti il programma di cui sopra;
- sovrintende sul piano tecnico scientifico al lavoro dell'archivista e del personale impegnato nella gestione degli archivi.

La carica di membro del Comitato per i fondi archivistici è gratuita ed è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo, ad eccezione di quanto previsto in relazione al Presidente dell'Istituto.

Le cinque personalità di riconosciuta competenza sono elette dal Consiglio direttivo anche tra i non soci dell'Istituto; il loro mandato è di durata eguale a quella del Consiglio direttivo che li ha eletti. Al termine

del mandato ognuno dei membri del Comitato è rieleggibile o può essere sostituito sulla base di terne di nomi da lui stesso proposte.

ARTICOLO 15

Il Consiglio direttivo nomina il Direttore dell'Istituto e, previo parere del Comitato per i fondi archivistici, un Archivista. Qualora venga nominato Direttore un membro del Consiglio direttivo, questo è tenuto a dimettersi e l'organo viene reintegrato secondo le procedure previste dall'art. 8, lettera i. Il Consiglio direttivo assegna, su proposta del Direttore gli incarichi di Vice Direttore, Bibliotecario, Addetto all'emeroteca, Coordinatore dell'attività didattica. Essi faranno parte delle eventuali commissioni di lavoro istituite dal Consiglio direttivo, e comunque cessano dall'incarico con il decadere del Consiglio che li ha eletti e sono rinnovabili.

ARTICOLO 16

Il Direttore, il Vice Direttore, l'Archivista, il Bibliotecario, l'Addetto all'emeroteca e il Coordinatore dell'attività didattica possono ricevere un corrispettivo economico nella misura che sarà deliberata dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 17

Il Direttore assicura la gestione dell'Istituto, il coordinamento dei collaboratori interni ed esterni, e partecipa con voto deliberativo alla Conferenza permanente di cui all'art. 4; propone le ricerche, gli studi, le pubblicazioni e le manifestazioni culturali secondo gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea dei soci e nell'ambito delle compatibilità di bilancio fissate dal Consiglio direttivo.

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e può svolgere funzioni delegategli dal Direttore previa deliberazione del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 18

L'Archivista prende in consegna, conserva e ordina i documenti dell'Istituto. Il Bibliotecario e l'Addetto all'emeroteca prendono in consegna, conservano e ordinano i libri e le pubblicazioni acquisiti nell'ambito delle compatibilità di bilancio stabilite dal Consiglio direttivo; il Coordinatore dell'attività didattica cura le iniziative ed il lavoro promossi dall'ISRT nell'ambito della didattica.

ARTICOLO 19

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Vice Direttore, l'Archivista, il Bibliotecario, l'Addetto all'emeroteca, il Coordinatore dell'attività didattica possono esservi chiamati, con voto consultivo, limitatamente alle riunioni che trattino argomenti di loro specifico interesse.

Tali incarichi sono incompatibili con quello di membro del Consiglio direttivo e con quello di membro del Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 20

Lo statuto dell'Istituto potrà essere modificato su proposta del Consiglio direttivo ovvero di almeno il dieci per cento dei soci dell'Istituto stesso e previa votazione favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla Assemblea straordinaria appositamente convocata per la relativa deliberazione. Tale maggioranza non potrà essere inferiore ad un quinto dei soci.

ARTICOLO 21

L'Istituto potrà essere sciolto, su proposta del Consiglio direttivo, in una Assemblea straordinaria convocata a tal fine e previa votazione favorevole di almeno la maggioranza dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea devolgerà il patrimonio e tutte le attività sociali dell'Istituto, fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato ai sensi di legge, in favore di altre ONLUS

ovvero di altre Organizzazioni di pubblica utilità aventi finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Gli organi sociali eletti per la prima volta successivamente alla approvazione del presente Statuto rimangono in carica quattro anni.

I rappresentanti della Regione, dell'A.N.C.I. e dell'U.R.P.T. parteciperanno ai lavori del Consiglio direttivo con diritto di voto, salvo per quanto concerne le nomine alle cariche sociali e le modifiche statutarie. Tale limitazione cadrà al termine del periodo transitorio di quattro anni.

Per tale periodo, oltre ai membri di diritto, il Direttivo sarà composto da ventuno consiglieri soci dell'Istituto. Di questi, tredici saranno eletti dall'Assemblea secondo le modalità stabilite dall'art.8 del presente Statuto, sulla base della presentazione di una lista aperta, di non meno di diciotto candidati, e con la possibilità per ciascun socio elettore di esprimere fino a dieci preferenze. Otto membri saranno nominati dal Collegio dei soci fondatori di cui agli articoli 5 e 16 dello Statuto precedente. A questo scopo, la commissione di garanzia prevista dal comma a) dell'art.8 convocherà una riunione dei soci fondatori attualmente in carica. Tale riunione sarà valida e delibererà in prima convocazione, eleggendo gli otto consiglieri la cui nomina è ad essa spettante. L'elezione avverrà a maggioranza semplice dei presenti per i candidati facenti parte del Collegio dei soci fondatori. Qualora i candidati siano soci dell'Istituto, ma non facciano parte del Collegio dei soci fondatori, essi non potranno essere in numero maggiore di tre, e la loro elezione dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti al momento della votazione.

Le eventuali sostituzioni di membri del Direttivo nominati dai soci fondatori avverranno con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

Il Collegio dei soci fondatori è decaduto e sciolto di diritto allo scadere del periodo stabilito al primo comma della presente norma transitoria; nel corso di tale periodo la sua funzione sarà limitata a quanto sopra previsto.

Il primo Comitato per i fondi archivistici, oltre ai membri di diritto previsti dall'art.14, sarà così composto:

prof. Enzo Collotti
prof. Mario Mirri
prof. Giuseppe Pansini
prof. Enzo Ronconi
prof. Roberto Vivarelli